

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3685

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disciplina delle professioni non regolamentate

Presentata il 17 febbraio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — Da oltre dieci anni il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prima istituendo la Commissione per le nuove rappresentanze e, successivamente, la Consulta e l'Osservatorio sulle nuove professioni, ha dedicato la sua attenzione alle « professioni non regolamentate ».

Nella consapevolezza del progressivo sviluppo di questo importante settore del mercato del lavoro e al fine di garantire gli utenti delle prestazioni e, al tempo stesso, consentire ai prestatori forme più adeguate di presenza sul mercato del lavoro anche a livello di Unione europea e in conformità con quanto previsto dalla direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, poi integrata con la direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, il CNEL ha svolto con conti-

nuità una attività di sollecitazione e di stimolo perché le associazioni liberamente costituite tra i prestatori di attività professionale, nell'esercizio della loro autonomia, adottassero idonei statuti, curassero la formazione e l'aggiornamento professionale degli iscritti e garantissero il rispetto di regole deontologiche.

All'esito di queste iniziative il CNEL ritiene opportuno « tirare le fila » dell'attività svolta, con la formulazione di una proposta di legge, nell'auspicio che Parlamento e Governo ne tengano conto nel quadro delle numerose iniziative volte a disciplinare sul piano generale il mondo delle professioni.

In considerazione dell'attività svolta in questi anni e della maggiore legittimazione del CNEL a intervenire in questo settore del mercato del lavoro, la proposta di legge ha

ad oggetto esclusivamente le professioni non regolamentate.

Il CNEL, convinto della validità del sistema « duale » (ordini ed associazioni), ribadisce la piena disponibilità a collaborare alla realizzazione di un più generale intervento volto a disciplinare in forme più moderne, attraverso l'enunciazione di principi generali e con doveroso riconoscimento dell'autonomia degli ordini e delle associazioni, tutte le forme di esercizio delle attività professionali. Si tratta, del resto, di un intervento che non sembra possa essere ulteriormente differito, se si tiene conto, da un lato, degli obblighi comunitari e, dall'altro, del necessario coordinamento con il concorrente potere legislativo in materia riconosciuto alle regioni dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

In questa prospettiva, la proposta di legge, ribadito il principio della libertà dell'esercizio delle attività professionali con i soli limiti derivanti dalla tutela di interessi generali, (articolo 1), al fine di consentire il rilascio dell'attestato di competenza previsto dalle direttive comunitarie (articolo 3), prevede la possibilità che le libere associazioni di natura privata ottengano il riconoscimento con l'iscri-

zione in apposito registro istituito presso il Ministero della giustizia (articolo 4).

La concreta determinazione dei requisiti e delle condizioni richiesti, rispettivamente, per il riconoscimento delle associazioni e per il rilascio ai singoli degli attestati di competenza è rimessa a decreti legislativi da adottare dal Governo previa intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 5). Questa soluzione, che è sembrata preferibile a quella del ricorso ad uno o più decreti ministeriali, che pure è stata motivatamente prospettata nell'ambito del CNEL, da un lato, appare rispettosa degli obblighi comunitari, e, dall'altro, tiene conto della *ratio* che ha ispirato in materia la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e non sembra invadere la competenza delle regioni se si considera che le disposizioni di cui agli articoli da 2222 a 2238 del codice civile rientrano nella nozione di ordinamento civile e che il possesso dell'attestato non è condizione per l'esercizio dell'attività professionale mentre ampio spazio di intervento rimane in ordine alla eventuale integrazione della disciplina (ad esempio per quanto riguarda la formazione professionale).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'esercizio delle attività professionali è libero salvi i casi in cui la legge richieda, anche per lo svolgimento di singole attività, l'iscrizione in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

ART. 2.

1. Le associazioni costituite dagli esercenti attività professionali non rientranti nella previsione di cui all'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5 della presente legge, possono essere riconosciute.

ART. 3.

1. Le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 2 sono di natura privata, su base volontaria e possono rilasciare periodicamente agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato in ordine al possesso di requisiti professionali, all'aggiornamento professionale e al rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale. In ogni caso l'attestato non è requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

ART. 4.

1. Il riconoscimento delle associazioni ai sensi dell'articolo 2 è disposto, su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dal Ministro della giustizia con l'iscrizione in apposito registro istituito presso il Ministero.

ART. 5.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e previa consultazione delle parti sociali maggiormente rappresentative, uno o più decreti legislativi per precisare i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'ottenimento dell'attestato di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, determini l'ambito dell'attività professionale, preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

b) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative e tecnico-scientifiche per curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

c) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato;

d) l'affidamento al CNEL, prevedendo anche la costituzione di un Osservatorio sulle professioni non regolamentate con la partecipazione anche dei rappresentanti delle associazioni riconosciute, dell'attività istruttoria in ordine alle richieste di riconoscimento delle associazioni e di controllo e verifica sul loro operato, anche ai fini della formulazione di proposte di cancellazione dal registro.

